



COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N° 2 del 29.05.2020

OGGETTO: Adeguamento in fase 2 delle misure datoriali assunte per lo svolgimento della prestazione lavorativa nella fase 1 dell'emergenza epidemiologica COVID-19 alle esigenze di progressiva riapertura degli uffici e delle attività economiche.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, cd. *"Cura Italia"*, su G.U.R.I. S.G. n. 70 del 17.03.2020, entrato in vigore in pari data, dispone che *"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;

- *l'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 22 marzo 2020, prevede che “Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.”;*

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta fase 2, relativamente ai datori di lavoro pubblici, fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del D.L. n. 18/2020;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), su G.U.R.I. S.G. n. 128 del 19.05.2020, entrato in vigore il 19/05/2020, che, all'art. 90, comma 4, così recita: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 (fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.....omissis”;*

VISTO, in particolare, l'art. 263 del predetto “Decreto Rilancio”, il quale statuisce che *“ 1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance. Omissis”;*

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;*

ATTESO CHE, nell'attuale quadro normativo di riferimento, la disciplina applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 del “Decreto Cura Italia”, di talché, per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;

CHE, tuttavia, tale modalità lavorativa va adeguata alla ripresa delle attività economiche (Ateco), non più soggette a sospensione in fase 2, ampliando, al fine della continuità dell'azione amministrativa, le attività lavorative da rendere in presenza (non più limitate alle sole “indifferibili”), con particolare riguardo a detto riavvio delle attività produttive, industriali e commerciali ed all'erogazione dei servizi pubblici alla collettività sì da assicurare la definizione celere dei correlati procedimenti amministrativi;

ATTESO CHE, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 3126 del 10 marzo u. s.;

RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 1/2020 *“Misure datoriali per l’attuazione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) in fase emergenziale da COVID-19”*;

VISTI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”*;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- la L. 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.”*;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per le motivazioni esposte in premessa ed, in via temporanea, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,

DETERMINA

1. pur permanendo il *“lavoro agile”*, in forma semplificata, modalità di lavoro ordinario, sino a conclusione del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui alla precedente propria determinazione n. 1/2020 con gli adeguamenti introdotti dalla presente e fatti salvi eventuali diversi adottandi provvedimenti, sono gradualmente introdotte presso il Comune di Calatabiano modalità organizzative e gestionali, duttili e flessibili, di prestazione dell’attività lavorativa finalizzate alla celere definizione dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli correlati alla progressiva ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, nonché all’espletamento dei servizi pubblici alla collettività;
2. è consentito, pertanto, per le finalità sopra descritte ed alla luce della sopravvenuta normativa, ampliare, in chiave compatibile con le esigenze dei servizi e dell’utenza, le attività da rendere in presenza (non più limitate alle sole *“indifferibili”*), il cui svolgimento può anche essere autorizzato, in parte, all’interno dei locali comunali (per alcune ore e/o giornate) sì da assicurare

un contingente minimo a presidio dell'ufficio ricorrendo, se del caso, a rotazione del personale (per es. mattutina e pomeridiana); in parte, all'esterno senza una postazione fissa (lavoro agile), promuovendo, al riguardo, un'incisiva ed efficace attività di formazione in materia di digitalizzazione e di lavoro in modalità agile;

3. i Responsabili di area, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al rischio specifico e sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, adottano misure di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2:
 - informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo Allegato 1 al documento di aggiornamento del D.V.R. assunto al prot. n. 3199 del 12.03.2020 e delle misure di cui all'allegato 16 al D.P.C.M. 17.05.2020;
 - acquisizione, consegna e sottoscrizione della scheda di consegna maschera con filtro di cui all'allegato 2 al predetto documento;
 - affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici delle misure di cui all'Allegato 16 al D.P.C.M. 17.05.2020 e successivi aggiornamenti;
 - affissione, nei servizi igienici, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibili dall'Allegato 1 al documento di aggiornamento del D.V.R.;
 - distanziamento sociale con il mantenimento di almeno 1 metro di separazione;
 - messa a disposizione di soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani degli utenti interni ed esterni;
 - turnazione nella fruizione degli spazi comuni;
 - divieto di assembramenti all'entrata ed all'uscita;
 - riunioni solo in videoconferenza o altre forme di collegamento a distanza (skype) ed, ove dovesse rendersi necessaria la presenza fisica: distanziamento con il mantenimento di almeno 1 metro di separazione, protezioni individuali, riduzione al minimo del numero di partecipanti;
 - rilevazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, della temperatura corporea con termoscanner, impedendo l'accesso ove questa superi i 37,5°C;
4. i Responsabili di area introducono, per le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, modalità di interlocuzione programmata, quali la prenotazione di appuntamenti; nonché, contatti da remoto come i sistemi di appuntamento *on-line* (agenda digitale) secondo un approccio flessibile da remoto e delle prestazioni a distanza, anche con video chiamate e scambio informatico di documenti;
5. i Responsabili di area comunicano all'utenza, con ogni mezzo idoneo, le modalità di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione;
6. di dare atto che le misure adottate saranno valutate ai fini della valutazione della *performance* dei Responsabili di area.

L'ufficio di segreteria comunicherà la presente ai Responsabili di area ed al Dipartimento della Funzione Pubblica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, alla Prefettura-U.T.G. ed alle organizzazioni sindacali.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Concetta Puglisi)

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL SINDACO

(dr. Giuseppe Intelisano)

Calatabiano, li 01-06-2020